

R.G. 709/02/C

Il Giudice letti gli atti,
sciogliendo la riserva,
rilevato che per la sospensione necessaria del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. non è sufficiente che tra le due liti sussista una pregiudizialità logica, essendo necessaria l'esistenza di un obiettivo rapporto di pregiudizialità giuridica che ricorre solo quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico giuridico dell'altra, l'accertamento del quale debba avvenire con efficacia di giudicato (Cass. 17.10.97 n. 10182);

che, nel caso di specie, nel presente giudizio (R.G.709/02/C) la s.r.l. in persona del legale rappte p.t. proponeva nei confronti della s.r.l. in persona del legale rappte p.t. la domanda di inibitoria, anche in via di urgenza, dell'utilizzo da parte della società convenuta di stendini per la biancheria provvisti del medesimo meccanismo tutelato dal brevetto (n. 00231139 a titolo "stendibiancheria appendibile perfezionato" depositato nel 1993 presso l'Ufficio Brevetti di Padova) di cui la s.r.l. godeva del diritto di utilizzo in via esclusiva nonché di condanna della società convenuta alla cessazione della imitazione degli stessi sia nella forma che nel cover di confezionamento con conseguente cessazione della concorrenza sleale e risarcimento dei danni;

che, con atto di citazione notificato in data 27.6.07, la s.r.l. proponeva dinanzi al Tribunale di Venezia, nei confronti della s.p.a. domanda di declaratoria di nullità erga omnes del brevetto n. 00231139 del 1993 denominato "stendibiancheria appendibile perfezionato" in testa alla s.p.a. rinnovato in data 12.7.99 all'Ufficio Italiano Brevetti;

che, pertanto, l'accertamento- con pronuncia avente efficacia di giudicato- della nullità o meno del brevetto n. 00231139 del 1993 denominato "stendibiancheria appendibile perfezionato" in testa alla s.p.a. costituisce l'antecedente logico-

giuridico della domanda proposta in via principale dalla s.r.l. di inibitoria e di risarcimento danni per violazione brevettuale e concorrenza sleale oggetto del presente giudizio;

che è necessario sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente processo in attesa della definizione della controversia pregiudiziale pendente dinanzi al Tribunale di Venezia promossa con atto di citazione notificato in data 27.6.06 dalla s.r.l. nei confronti dello s.p.a. avente ad oggetto la domanda di declaratoria di nullità erga omnes del brevetto n.00231139 del 1993 denominato "stendibiancheria appendibile perfezionato" in testa alla s.p.a.;

P.Q.M.

Sospende il presente processo fino alla definizione- con sentenza passata in giudicato- della controversia tra le stesse parti pendente dinanzi al Tribunale di Venezia promossa con atto di citazione notificato in data 27.6.07 dalla s.r.l. nei confronti della s.p.a. avente ad oggetto la domanda di declaratoria di nullità erga omnes del brevetto n.00231139 del 1993 denominato "stendibiancheria appendibile perfezionato" in testa alla s.p.a.;

Casoria 25.1.08

Si Comunichi



Il GIUDICE

(dott.ssa Maria Giulia Putaturo
Donati Viscido di Nodera)